

**Comune di Forlimpopoli**  
**Provincia di Forlì-Cesena**

**R.U.E.**

Classificazione acustica del territorio comunale

**Relazione tecnica**  
**NTA**

IL TECNICO COMPETENTE  
IN ACUSTICA

**Dott. Massimo Stanghellini**

**ALLEGATO G**



<b>PARTE PRIMA: CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI – RELAZIONE TECNICA .....</b>	<b>3</b>
<b>1. ASPETTI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
1.1. PREMESSA .....	4
1.2. DEFINIZIONI .....	5
1.3. QUADRO NORMATIVO .....	6
1.3.1. NORME DI CARATTERE GENERALE .....	6
1.3.2. NORME REGIONALI .....	7
<b>2. LIMITI DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>8</b>
2.1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE .....	8
2.2. VALORI LIMITE DI IMMISSIONE .....	8
2.3. VALORI LIMITE DIFFERENZIALI DI IMMISSIONE .....	8
<b>3. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....</b>	<b>9</b>
3.1. ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE.....	9
3.2. ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE POTENZIALI DEFINITA DALLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA .....	11
3.3. AREE PROSPICIENTI LE INFRASTRUTTURE VIARIE .....	13
<b>4. COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA 18</b>	<b>18</b>
4.1. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	18
4.2. RAPPORTO CON I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI .....	18
4.3. PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO .....	18
<b>PARTE SECONDA: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE .....</b>	<b>20</b>
<b>1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....</b>	<b>21</b>
1.1. ZONE OMOGENEE.....	21
1.2. LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA .....	21
1.3. ZONE PARTICOLARI .....	23
1.3.1. AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE .....	23
1.4. OBBLIGHI DELLE AZIENDE.....	24
<b>2. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO.....</b>	<b>25</b>
2.1. NORMATIVA SPECIFICA DI RIFERIMENTO .....	25
2.1.1. IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO.....	25
2.1.2. REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	25
2.1.3. ATTIVITÀ TEMPORANEE E CANTIERI .....	26
2.2. LA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO .....	31
2.3. LA DOCUMENTAZIONE SUL CLIMA ACUSTICO.....	33
2.4. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI .....	33
2.5. VALUTAZIONI .....	34
<b>3. AUTORIZZAZIONI COMUNALI RELATIVE AD ATTIVITÀ PARTICOLARI .....</b>	<b>34</b>
<b>4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI.....</b>	<b>34</b>
<b>5. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....</b>	<b>35</b>

**Parte prima: classificazione acustica del territorio del Comune di  
Forlimpopoli – Relazione tecnica**

## **1. ASPETTI GENERALI**

### **1.1. Premessa**

L'inquinamento da rumore negli ambienti di vita è divenuto per la prima volta oggetto di norme ambientali con il DPCM 1/3/1991 che ha fissato limiti di accettabilità validi sul territorio nazionale. Successivamente la Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 ha ripreso i principi contenuti nel DPCM 1/3/1991, demandando ai decreti attuativi, oggi per la maggior parte emanati, la loro applicazione.

La Legge Quadro n. 447/95 affida ai comuni un ruolo centrale nelle politiche di controllo del rumore: ad essi compete la suddivisione del territorio in "classi", cui sono associati i valori limite per l'esterno, la redazione del piano di risanamento acustico e la valutazione preventiva d' impatto acustico dei nuovi insediamenti. Rispetto al DPCM 1/3/1991, che fissava esclusivamente i limiti massimi di immissione in riferimento alle classi di destinazione d'uso del territorio, la Legge Quadro introduce i concetti di valori di attenzione e valori di qualità.

In attuazione della suddetta legge, le Regioni hanno l'obbligo di legiferare recependo i contenuti e gli indirizzi della norma nazionale.

Inoltre, al fine di una maggiore tutela della qualità della vita, la legislazione ha messo in evidenza la necessità da parte di tutti i comuni di provvedere alla classificazione acustica dei propri territori identificando al loro interno dei limiti di rumorosità, alla verifica del rispetto di tali limiti e alla redazione, dove necessario, di piani di risanamento acustico.

Il presente documento vuole fornire una zonizzazione acustica del territorio del Comune di Forlimpopoli finalizzata sia alla definizione delle principali classi acustiche di appartenenza sia all'individuazione di quelle aree che necessitano di una particolare tutela.

Per la realizzazione della zonizzazione si è soprattutto fatto riferimento al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Forlimpopoli e al Piano Strutturale Comunale in via di redazione, in modo da individuare le principali destinazioni d'uso di tutti i territori compresi all'interno dell'area di riferimento.

Si precisa infine che, per quanto riguarda l'attribuzione di alcune particolari classi (per la precisione, le classi intermedie II, III e IV) si è ritenuto corretto mantenere la classificazione precedentemente predisposta da ARPA, avendone constatato la coerenza alla normativa vigente e alle caratteristiche del territorio del comune di Forlimpopoli.

## 1.2. Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni di alcuni termini tecnici utilizzati nel documento, in base a quanto riportato all'art.2 della Legge n° 447 del 26.10.1995 e nell'allegato A del DPCM 01.03.1991.

- Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi
- Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive
- Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative
- Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente
- Tempo di riferimento diurno: intervallo compreso fra le 6.00 e le 22.00
- Tempo di riferimento notturno: intervallo compreso fra le 22.00 e le 6.00
- Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa
- Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori
- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente
- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge n°447
- Livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale
- Livello di rumore ambientale (La): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti

- Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A",  $L_{AS}$ ,  $L_{AF}$ ,  $L_{AI}$ : rappresentano i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A"  $L_{PA}$ , secondo le costanti di tempo "slow", "fast" ed "impulse".
- Livelli dei valori massimi di pressione sonora,  $L_{ASmax}$ ,  $L_{AFmax}$ ,  $L_{AImax}$ : rappresentano i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast" ed "impulse".
- Livello differenziale di rumore: differenza tra il livello  $Leq(A)$  di rumore ambientale e quello del rumore residuo

Il concetto di livello differenziale si applica solo ai valori di immissione pertanto i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

### **1.3. Quadro normativo**

#### **1.3.1. Norme di carattere generale**

La legislazione statale in materia di inquinamento acustico è regolamentata dalla recente **Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n. 447**, la quale definisce le sorgenti di rumore ed i valori limite, stabilisce le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni in materia di inquinamento acustico, fornisce delle indicazioni in materia di piani di risanamento acustico e valutazioni d'impatto acustico; essa inoltre definisce le sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e indica gli organismi preposti al controllo. I decreti attuativi della Legge Quadro 447/95, così come le Leggi Regionali di recepimento della normativa statale, approfondiscono poi in maniera più specifica gli argomenti da essa trattati.

Per quanto riguarda i valori limite dell'inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia è disciplinata in ambito nazionale dal **DPCM del 1° marzo 1991 "Limiti massimi d'esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"** e dai recenti decreti attuativi della legge quadro: **DMA 11.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo"** e dal **DPCM 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"**. Il DPCM 14.11.97 fissa i limiti massimi accettabili nelle diverse aree territoriali e definisce, al contempo, la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d'uso e l'individuazione dei valori limiti ammissibili di rumorosità per ciascuna area, riprendendo in parte le classificazioni già introdotte dal DPCM 1.03.91.

La legge quadro ed i relativi decreti attuativi rappresentano un riferimento ben preciso nei confronti sia dei limiti di rispetto che delle modalità di controllo ed intervento.

Essi stabiliscono infatti:

1. la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d'uso;

2. l'individuazione dei valori limiti ammissibili di rumorosità per ciascuna area;
3. la previsione dei piani di risanamento acustico dei Comuni;
4. il piano regionale di bonifica dell'inquinamento acustico;
5. le modalità di rilevamento del rumore.

Il DPCM 14.11.97 stabilisce per l'ambiente esterno limiti assoluti di immissione (cfr. parte seconda del presente documento), i cui valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d'uso del territorio, mentre, per gli ambienti abitativi sono stabiliti anche limiti differenziali (cfr. parte seconda del presente documento). Sempre nello stesso decreto vengono indicati anche i valori limite di emissione relativi alle singole sorgenti fisse e mobili (par.3.1), differenziati a seconda della classe di destinazione d'uso del territorio.

### 1.3.2. Norme regionali

Con la **Legge Regionale 9 Maggio 2001 n. 15**, la regione Emilia Romagna ha fornito le disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e le prime indicazioni per il risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo. La Legge regionale in particolare stabilisce le funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni.

In data 3 ottobre 2001, da parte della Giunta della Regione Emilia Romagna, è stata emessa la **Delibera n. 2053 di attuazione dell'art.2 della Legge Regionale 15/2001**, al fine di uniformare le procedure per la predisposizione, da parte dei comuni, della classificazione acustica del territorio.

Prima dell'uscita dell'attuale normativa di riferimento, sono state utilizzate da parte dei Comuni le indicazioni fornite dalla regione Emilia Romagna dalla Circolare n.7 del 1.03.1993, relativa alla classificazione dei territori comunali ai sensi dell'art.2 del DPCM 1.03.1991. Le zonizzazioni acustiche realizzate fino a questo momento, tenevano perciò conto di tali indicazioni.

In data 21 gennaio 2002 è stata emanata la **Delibera n. 45 della Giunta della Regione Emilia Romagna** recante i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività" in attuazione dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 15/2001.

Tale Delibera ha lo scopo di dare agli Enti Locali degli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Al suo interno vengono date disposizioni in materia di:

- Cantieri
- Attività agricole
- Manifestazioni
- Particolari sorgenti sonore

## 2. LIMITI DI RIFERIMENTO

### 2.1. Valori limite di emissione

I valori limite di emissione definiti all'art.2, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 riferiti a sorgenti sonore mobili e fisse sono indicati all'interno della Tabella B dell'Allegato del DPCM 14.11.97:

CLASSE	AREA	Limiti assoluti	
		notturni	diurni
I	Particolarmente protetta	35	45
II	Prevalentemente residenziale	40	50
III	Di tipo misto	45	55
IV	Di intensa attività industriale	50	60
V	Prevalentemente industriale	55	65
VI	Esclusivamente industriale	65	65

Tabella a: Valori limiti di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14.11.97)

### 2.2. Valori limite di immissione

I valori limite di immissione definiti all'art.2, comma 3, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore sono indicati all'interno della Tabella C dell'Allegato del DPCM 14.11.97:

CLASSE	AREA	Limiti assoluti	
		notturni	diurni
I	Particolarmente protetta	40	50
II	Prevalentemente residenziale	45	55
III	di tipo misto	50	60
IV	di intensa attività umana	55	65
V	Prevalentemente industriale	60	70
VI	Esclusivamente industriale	70	70

Tabella b: Valori limiti di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14.11.97)

### 2.3. Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art.2, comma 3, lettera b) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 sono indicati nel DPCM 14.11.97 come 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno all'interno degli ambienti abitativi.



Tali limiti non vengono applicati nei seguenti casi:

- aree cui è stata attribuita la classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dBA durante il periodo diurno e a 40 dBA durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dBA durante il periodo diurno e 25 dBA durante il periodo notturno;
- rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

### **3. LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO**

#### **3.1. *Attribuzione delle classi acustiche***

La classificazione del territorio comunale, riportata alle tavole allegate al presente documento, è stata effettuata facendo riferimento alle indicazioni fornite dalla Delibera di attuazione dell'art.2 della Legge Regionale 15/2001 e alla classificazione stabilita dal DPCM 14.11.97. Come è già stato detto, per le classi intermedie II, III e IV, si è fatto riferimento alla bozza di classificazione acustica proposta da ARPA. Le Unità Territoriali Omogenee (U.T.O.) sono state definite in base alla omogeneità di destinazione d'uso, definita da P.R.G., delle aree oggetto della classificazione. Si sono sostanzialmente considerati quali U.T.O. gli isolati (gruppi di edifici delimitati da tre o più strade) o macroisolati (gruppi di isolati tra loro omogenei per destinazione d'uso e tipologia di edificazione).

#### **Classe I: aree particolarmente protette**

Aree per le quali la quiete rappresenta un elemento di base per il loro utilizzo: scuole, ospedali, case di riposo, parchi, giardini pubblici utilizzati dalla popolazione come patrimonio verde comune, aree urbane e rurali di particolare interesse (storico, architettonico, culturale, paesaggistico e ambientale)...

Nella presente classificazione è stata attribuita la classe I solo agli edifici scolastici, ai cimiteri e a quei parchi e giardini pubblici per i quali si ritiene che la quiete rappresenti una condizione necessaria, mentre a tutti gli altri è stata attribuita la stessa classe dell'area di cui fanno parte.

#### **Classe II: aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Questa classe è stata in particolare attribuita a quelle zone classificate, in base al P.R.G. vigente come B e C che confinano con strade di quartiere o con aree cui è stata attribuita la classe III.

Le aree a cui è stata attribuita tale classe si sono presentate, come costituite esclusivamente da residenze a medio-bassa densità abitativa (edifici generalmente a due o tre piani), con la pressoché totale assenza di esercizi commerciali ed attività direzionali ed una chiara separazione funzionale dal contesto rurale.

### **Classe III: aree di tipo misto**

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

La classe III è stata attribuita a:

- tutte le zone agricole identificate come tali da P.R.G.;
- centro abitato di Forlimpopoli, come risulta dai calcoli sulle Unità Territoriali Omogenee effettuati da ARPA. Tale contesto è infatti caratterizzato da una densità abitativa media, dalla presenza di un numero non trascurabile di esercizi commerciali-direzionali ed uffici pubblici e da una certa importanza turistico ricettiva;
- zone di transizione: sono state identificate all'interno delle zone classificate come residenziali da P.R.G. (zone B) delle aree in classe III per la evidente connessione funzionale al contesto rurale al fine di rappresentare al meglio la situazione acustica che in un tale contesto si viene a creare e di evitare il più possibile che vi siano differenze superiori ai 5 dBA fra aree adiacenti, così come prescritto dalla legislazione;
- Attrezzature esclusivamente ricettive come alberghi, locande, e campeggi;
- Fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali indicate nel paragrafo 3.2;
- Aree all'interno del comune di Forlimpopoli destinate a verde sportivo, in quanto si ritiene che l'impatto acustico generato dalla presenza di un campo sportivo all'interno di questi paesi sia inferiore rispetto a quello generato da impianti sportivi di abitati di maggiori dimensioni.

### **Classe IV: aree di intensa attività umana**

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.

La nuova Delibera regionale inoltre specifica che all'interno di questa area ricadono le "UTO con forte prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico, ecc...) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, ecc...)".

Nella presente classificazione la classe IV è stata attribuita alle zone classificate come DT da P.R.G. e alle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali indicate nel paragrafo 3.2.

#### **Classe V: aree prevalentemente industriali**

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Tutte le zone identificate dal P.R.G. vigente con la lettera DP sono state ascritte alla classe V.

#### **Classe VI: aree esclusivamente industriali**

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamento abitativi.

Nella classificazione acustica del Comune di Forlimpopoli non vengono prese in considerazione aree di questo genere, in quanto le aree industriali-artigianali indicate da P.R.G. non sono mai completamente prive di insediamenti abitativi.

### **3.2. *Attribuzione delle classi acustiche potenziali definita dalla strumentazione urbanistica***

In questa fase sono state classificate quelle parti di territorio comunale interessate da trasformazioni urbanistiche potenziali, non ancora attuate al momento della classificazione dello stato di progetto il cui assetto presenti, al momento dell'attuazione stessa, consistenza urbanistica e funzionale differente dallo stato di fatto (uso reale del suolo).

Per la classificazione acustica dello stato di progetto, avendo il Comune di Forlimpopoli approvato il PSC il 30 luglio 2006, si è fatto riferimento alle previsioni contenute in questo strumento, e per gli ambiti confermati dal PSC relativi al PRG pregresso, alla cartografia di dettaglio del PRG.

Occorre precisare che non essendo adottato il POC, la classificazione acustica relativa alle aree di progetto redatta in questa fase assume la valenza di "classificazione acustica strategica". La classificazione acustica operativa diverrà invece un elaborato del POC.

I criteri utilizzati per la classificazione dello stato di progetto, sono i medesimi della classificazione dello stato di fatto, ma riferiti all'assetto territoriale, urbanistico e funzionale che l'UTO può potenzialmente assumere al momento della completa attuazione dello strumento urbanistico.

Per quanto riguarda gli ambiti funzionali per espansioni residenziali con equilibrata compresenza di attività sociali, culturali commerciali e produttive, non disponendo dei parametri necessari ai calcoli indicati dalla Delibera 2053/01, per ciascuno di essi sono state effettuate valutazioni che partendo dalla superficie destinata, considerando il contesto di uso del suolo in cui sono inseriti e le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale, permettessero di definire i diversi scenari di classificazione (classe II o III). Cartograficamente essi sono stati rappresentati con la campitura tratteggiata e la loro definitiva classificazione avverrà nell'ambito del POC.

Per quanto riguarda gli ambiti funzionali per attività produttive le valutazioni di cui sopra non sono state necessarie e si è provveduto all'assegnazione diretta alla classe V.

Anche per quanto riguarda l'area commerciale SS9 – Forlì e l'area commerciale circonvallazione non è stato necessario effettuare valutazioni particolari e, data la natura di questi ambiti, si è deciso di inserirli in classe IV.

Per quanto riguarda alcuni ambiti particolari, come gli ambiti da riqualificare, si è fatto riferimento per la loro classificazione, alle schede di comparto relative alle aree da riqualificare. In particolare, sono stati presi in considerazione gli ambiti seguenti:

- Comparto di riqualificazione ex - ORBAT. Scopo di questo ambito di riqualificazione è il recupero e la reintegrazione nel tessuto del centro di Forlimpopoli di un'area industriale dismessa mediante la realizzazione di servizi alla città e con la formazione di uno schermo di protezione ambientale tra l'area SFIR e la città stessa. Gli usi previsti comprendono prevalentemente la residenza, il terziario, i servizi pubblici e privati e attività produttive compatibili col contesto urbano, pertanto si è deciso di inserire questa zona in classe III.
- Area dello stadio nel centro di Forlimpopoli. In questa zona si intende effettuare un recupero a fini residenziali con un contemporaneo miglioramento delle condizioni di sviluppo alla struttura scolastica limitrofa. Dato l'uso previsto (prevalentemente residenziale con quote di terziario) si assegna a questa zona la classe III con la possibilità di un'area più protetta appartenente alla classe I per l'apprestamento della struttura scolastica.
- Area Fornace e area Villa Paolucci Merlini in frazione di Selbagnone. Per la prima zona, si tratta di un recupero di un'area industriale dismessa mediante la realizzazione di un'area prevalentemente residenziale con quote di terziario e di servizi pubblici, pertanto viene ascritta alla classe III. Per quanto riguarda invece il recupero di Villa Paolucci Marini, questo avverrà attraverso un uso prevalentemente residenziale e data la natura dell'area si è deciso di inserirla in classe II.
- area Latticini ex Casera. In quest'area è previsto un recupero a fini residenziali di un'area produttiva non più funzionale attraverso la costituzione di un nucleo di centralità nell'aggregato insediativi di San Pietro in Prati, ad uso prettamente residenziale con quote di terziario e ascritto pertanto alla classe III.

Lo stato attuale della previsione urbanistica del Comune di Forlimpopoli, e la conseguente classificazione acustica, evidenziano alcune potenziali criticità in termini di salto di più di una classe acustica tra zone omogenee attigue. Tali criticità riguardano in particolare:

- Ambito 7, comparto di riqualificazione stadio. Adiacenza di un'area di classe I ad una di classe III.
- Ambito 10, comparto di riqualificazione fornace. Adiacenza di un'area di classe II ad una di classe VI (stradale).
- Ambito 12, area commerciale SS9 – Forlì. Adiacenza di un'area di classe II ad una di classe VI.

- Ambito 13, comparto di riqualificazione Villa Paolucci. Adiacenza di un'area di classe II ad una di classe VI (stradale).
- Ambito 15, comparto di riqualificazione SP37. Adiacenza di un'area di classe II a due aree di classe VI una di fatto ed una di progetto, entrambe di natura stradale.

Per tali ambiti la pianificazione definitiva dovrà prestare particolare attenzione alle potenziali criticità, e porre in essere tutte le iniziative che possano evitare che i conflitti potenziali diventino effettivi. A tale scopo, nelle Norme Tecniche di Attuazione verranno forniti alcuni indirizzi, orientati ai casi specifici.

### **3.3. Aree prospicienti le infrastrutture viarie**

Per la classificazione delle aree prospicienti le infrastrutture viarie, si è fatto riferimento a quanto prescritto nel capitolo 4 della Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2053 del 2001, attuativa della Legge Regionale n. 15 del 2001.

Per quanto concerne la classificazione di tali aree sono stati adottati i seguenti criteri:

- **Classe IV:** aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento (riconducibili agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 del D.Lgs n. 285/92); sono state classificate in questo modo le aree prospicienti le seguenti infrastrutture stradali:
  - ⇒ S.S. 9, Emilia;
  - ⇒ S.P. 60, Forlimpopoli-Carpinello;
  - ⇒ S.P. 37, Via Meldola;
  - ⇒ Tracciato di progetto della nuova Via Emilia;
  - ⇒ Tracciato di progetto di Via Meldola;
  - ⇒ Tracciati alternativi di progetto inseriti nell'ambito della previsione di espansione artigianale in allacciamento con la viabilità del confinante comune di Bertinoro.
- **Classe III:** aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana (riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 del D.Lgs n. 285/92); sono state annoverate all'interno di questa categoria tutte le aree prospicienti le infrastrutture stradali non definibili come strade di quartiere né come strade primarie e di scorrimento, in particolare:
  - ⇒ S.P. 106, Sant'Andrea.
- **Classe II:** aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio le strade interne di quartiere, adibite a traffico locale (riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 del D.Lgs n. 285/92); nella presente classificazione sono state annoverate all'interno di questa categoria tutte le strade locali di quartiere.

Le UTO di classe I conservano la propria classe acustica anche se ricadenti in parte o completamente all'interno di dette aree.

Occorre inoltre specificare che se dette aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quelle delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO, mentre se appartengono a classi acustiche superiori rispetto a quelle delle UTO attraversate allora mantengono la propria classificazione.

Per quanto riguarda la definizione dell'ampiezza di tali aree, in relazione alle infrastrutture viarie esistenti, sempre in riferimento alla Delibera precedentemente citata, sono stati adottati i seguenti criteri:

- **aree prospicienti strade interne al centro abitato ovvero al perimetro del territorio urbanizzato dal P.R.G. vigente:** dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purchè questo non si trovi ad una distanza superiore a 50 m dal bordo della carreggiata; in particolare nella presente classificazione, qualora all'interno del centro abitato vi fossero delle zone con assenza di abitazioni, si è adottata un'ampiezza di 50 m di tale fascia.
- **aree prospicienti strade esterne al centro abitato ovvero al perimetro del territorio urbanizzato dal P.R.G. vigente:** per tali aree è stata adottata un'ampiezza di 50 m per lato della strada (a partire dal bordo della carreggiata) in relazione anche alle necessità urbanistiche del comune stesso

L'entrata in vigore del **D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142** relativo alle emissioni da traffico veicolare prevede, analogamente a quanto già previsto dal Decreto sulle Infrastrutture ferroviarie che, all'interno della fascia di pertinenza della infrastruttura stradale valgano i limiti riportati in Tabella 1 (art. 6 comma 1 e 2) e non quelli previsti dalla classificazione acustica, qualora la strada sia la sorgente sonora esclusiva di rumore.

Le infrastrutture stradali, in relazione alla loro classificazione in base al Codice della Strada (D. L.vo 285/92 e s.m.i.), presentano pertanto dei limiti di fascia di pertinenza (tabella c) che le svincolano da quello che è la zonizzazione del territorio comunale. All'interno di suddetta fascia infatti, l'infrastruttura stradale non è soggetta ai limiti derivanti dalla classificazione acustica comunale, ma solo a quelli stabiliti nel decreto medesimo. Sono fatti salvi i limiti di classe I relativi a scuole, ospedali, case di cura e di riposo che ricadono all'interno della fascia.

Trattandosi di infrastruttura stradale, si ricorda inoltre come non occorre verificare il rispetto dei valori limite differenziali pari a 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno.

Al di fuori della fascia di pertinenza della infrastruttura stradale valgono altresì i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio, a cui la strada extraurbana oggetto di valutazione concorre al pari di ogni altra sorgente sonora.

In sintesi, in una valutazione di clima acustico, quando ci si raffronta con le emissioni da traffico stradale, occorre fare riferimento all'interno della fascia di pertinenza con i limiti previsti dal DPR 142/04, mentre in presenza di altre sorgenti, il raffronto va fatto con i limiti di zonizzazione acustica, attribuiti secondo le specifiche della DGR 2053/01.

Per le infrastrutture viarie esistenti prese in considerazione nei capoversi precedenti, le fasce di pertinenza e i relativi limiti acustici sono i seguenti:

- *Strade di tipo B, extraurbane principali* – fascia di 250 m per lato divisa in due parti: all'interno della prima, la più vicina alla sede stradale e di ampiezza pari a 100 m, il rumore generato dal traffico non potrà superare i 50 dB nel periodo diurno e i 40 dB nel periodo notturno per i ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo) mentre per tutti gli altri ricettori i limiti si alzano a 70 db diurni e 60 dB notturni; nella seconda fascia, di larghezza pari a 150 m e più distante dalla sede stradale, i limiti restano invariati per quel che riguarda i ricettori sensibili, mentre diventano rispettivamente 65 e 55 dB per gli altri ricettori. Nel comune di Forlimpopoli è stata individuata in questo tipo la S.S. 9 Via Emilia nel tratto extraurbano.
- *Strade di tipo C, extraurbane secondarie a carreggiata unica* - fascia di 250 m per lato divisa in due parti: all'interno della prima, la più vicina alla sede stradale e di ampiezza pari a 100 m, il rumore generato dal traffico non potrà superare i 50 dB nel periodo diurno e i 40 dB nel periodo notturno per i ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo) mentre per tutti gli altri ricettori i limiti si alzano a 70 db diurni e 60 dB notturni; nella seconda fascia, di larghezza pari a 150 m e più distante dalla sede stradale, i limiti restano invariati per quel che riguarda i ricettori sensibili, mentre diventano rispettivamente 65 e 55 dB per gli altri ricettori. Fa parte di questa tipologia la S.P. 37 di Forlimpopoli, nel tratto esistente extraurbano.
- Per le infrastrutture viarie di progetto prese in considerazione nei capoversi precedenti, le fasce di pertinenza e i relativi limiti acustici sono i seguenti: *Strade di tipo B, extraurbane principali* – unica fascia di 250 m di ampiezza per lato che prevede per i ricettori sensibili limiti diurni di 50 dBA e notturni di 40 dBA, mentre per tutti gli altri ricettori il limite diurno è di 65 dBA mentre quello notturno è di 55 dBA. Fa parte di questa categoria stradale il tracciato di progetto della nuova Via Emilia.

Tali fasce sono riportate in cartografia come tematismo in sovrapposizione a quelli relativi alla classificazione acustica.

Per quanto concerne le altre viabilità nell'ambito del Comune di Forlimpopoli, trattandosi di viabilità minori (tipi E ed F) si identifica una fascia di rispetto di 30 metri entro la quale vigono limiti pari a 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno. Tali fasce, in funzione di una adeguata leggibilità, non sono riportate in cartografia.

Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - Strade extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - Strade extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - Strade urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - Strade urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C, allegata al DPCM del novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1 lettera a) della Legge n.447 del 1995			
F - Strade locali		30				
NOTA: <u>per le scuole vale solo il limite diurno</u>						

Tabella c: Limiti di immissione per le infrastrutture stradali esistenti ed assimilabili (DPR 142/04)

Note: per le scuole vale solo il limite diurno.



Tipo di strada (secondo Codice della Strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo D.M. 5.11.01, Norme funz. e geom. per la costruzione di strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B - Strade extraurbane principali		250	50	40	65	55
C - Strade extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - Strade urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
			50	40	65	55
E - Strade urbane di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C, allegata al DPCM del novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1 lettera a) della Legge n.447 del 1995			
F - Strade locali		30				

Tabella d: Limiti di immissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione (DPR 142/04)

Note: per le scuole vale solo il limite diurno.

## **4. COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

### **4.1. Procedura per l'approvazione della classificazione acustica**

L'art.3 della Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001, come modificato dall'art. 44 della Legge Regionale del 25/11/2002 n. 31, definisce le modalità di approvazione della classificazione acustica:

- ⇒ comma 2: “ La classificazione acustica e' adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni. Entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute e acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni la trasmette alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5.”.
- ⇒ comma 3: “I comuni già dotati di classificazione acustica ai sensi del DPCM 1 marzo 1991 la trasmettono alla Provincia e, entro quattordici mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna della direttiva di cui al comma 3 dell'art.2, provvedono al suo adeguamento con le procedure di cui ai commi 1 e 2”.

### **4.2. Rapporto con i nuovi strumenti urbanistici**

L'art.4 della Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 definisce quanto segue:

- ⇒ “ I comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'art.5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20”.
- ⇒ “In assenza della classificazione acustica il Piano Strutturale Comunale (PSC) assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell' art.20 della L.R. n.20 del 2000”.

### **4.3. Piani comunali di risanamento acustico**

L'art.5 della Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 in merito ai piani di risanamento acustico definisce quanto segue:

- ⇒ comma 1: “I Comuni adottano i Piani di Risanamento acustico qualora:
  - A. non sia possibile rispettare nella classificazione acustica il divieto di cui all'art.2, comma 4 (“le aree contigue non possono avere valori che si discostano di più di 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dalla normativa vigente”) , a causa delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio;

B. si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti alla lett. g del comma 1 dell'art.2 della Legge n.447 del 1995.”

- ⇒ Comma 2: “Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica il Consiglio Comunale approva il Piano di risanamento acustico sulla base di quanto previsto all'art.7 della Legge n.447 del 1995 e dei criteri eventualmente dettati dalla Regione. Il Piano è corredato del parere espresso dall'ARPA secondo le modalità previste dall'art. 17 della L.R. n. 44 del 1985”.
- ⇒ Comma 3: “Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui alla lettera B del comma 1, il Comune entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.”
- ⇒ Comma 4: “Il Piano urbano del traffico di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada” e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del Piano comunale di risanamento acustico.”
- ⇒ Comma 5: “Il piano di risanamento acustico è trasmesso a cura del Comune alla Provincia territorialmente interessata per gli adempimenti di cui all'art.7” (l'art. 7 definisce che la Provincia deve provvedere ad individuare gli interventi prioritari da realizzare e provvedere alla concessione dei contributi per gli adempimenti relativi agli interventi di risanamento acustico).

La classificazione acustica del territorio comunale di Forlimpopoli ha evidenziato alcune criticità, in termini di salto di più di una classe acustica tra zone omogenee attigue, anche di progetto. Il sopralluogo ha evidenziato che, allo stato attuale, si tratta generalmente di criticità solo potenziali fatta eccezione forse per il rapporto esistente tra alcune aree di classe I ed i contesti ad esse circostanti e per le frazioni esterne all'abitato di Forlimpopoli nei tratti in cui vengono attraversate dalla viabilità principale.

Per quanto riguarda lo stato di fatto, la situazione verrà meglio descritta in sede di redazione del piano di risanamento acustico che, subordinatamente all'esecuzione di un opportuno piano di monitoraggio, definirà le criticità potenziali distinguendole da quelle reali. Verranno sicuramente studiate con attenzione le situazioni che riguardano aree di classe I, soprattutto in adiacenza a viabilità principali, e quelle porzioni residenziali di classe II attraversate da viabilità rilevanti come ad esempio Selbagnone e Sant'Andrea di Rossano. Non saranno trascurate nemmeno quelle aree residenziali, seppure di classe III, adiacenti a zone produttive/artigianali (ci si riferisce in particolare alla parte a nord-ovest del centro storico di Forlimpopoli, limitrofa all'area industriale). Per queste ultime verranno studiati i metodi più idonei al rispetto della normativa, sia si tratti di misure alla sorgente (controllo del traffico e delle velocità, utilizzo di barriere acustiche), sia di misure al ricevitore (protezioni passive come interventi sugli infissi degli edifici). Attualmente non è possibile una definizione corretta di tali interventi.

## **Parte seconda: norme tecniche di attuazione**

## **1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **1.1. Zone omogenee**

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", nella cartografia allegata il territorio comunale è suddiviso in zone secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale si è fatto riferimento alla Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15 e relativi criteri e condizioni approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 2053/2001 del 9 ottobre 2001.

La classificazione acustica è basata sulla divisione del territorio comunale in unità territoriali omogenee corrispondenti alle classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997 e di seguito definite:

#### **CLASSE I:** Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

#### **CLASSE II:** Aree prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

#### **CLASSE III:** Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

#### **CLASSE IV:** Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

#### **CLASSE V:** Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

#### **CLASSE VI:** Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

### **1.2. La pianificazione urbanistica**

La pianificazione urbanistica non può prescindere da quanto indicato dalla classificazione acustica del territorio e dal piano di risanamento acustico. Le potenzialità progettuali si devono esprimere in

modo armonico con i principi di aree omogenee adiacenti (con differenze di classe acustica non superiori ad 1).

Per quanto riguarda le previsioni d'ambito in seno al Piano Strutturale Comunale, la classificazione acustica ha valore strategico fino all'approvazione del POC. Contestualmente a tale approvazione deve essere redatta la classificazione acustica definitiva, sulla base degli orientamenti di dettaglio. Va perseguito il principio di ricercare la migliore collocazione relativa delle aree con diversa destinazione d'uso, frapponendo, ove necessario, aree d'interposizione che consentano prima di tutto una distanza adeguata tra sorgenti (sia stradali che fisse) e ricettori, ed inoltre permettano di intervenire in modo indiretto, con barriere, dune ecc. qualora possa risultare necessario adottare forme specifiche di mitigazione ambientale/paesaggistica.

Si riportano di seguito le aree che necessitano uno studio attento in sede di definizione del POC, in relazione al potenziale conflitto determinato da salti di classe maggiori di 1.

- Ambito 7, comparto di riqualificazione stadio. Adiacenza di un'area di classe I ad una di classe III. Va creata nell'area di confine una zona cuscinetto in modo da garantire una distanza sufficiente tra sorgenti (che comunque sono di origine residenziale) e ricettori (la scuola).
- Ambito 8, comparto di riqualificazione San Pietro. Adiacenza di un'area di classe IV di progetto ad una di classe II esistente. Tale criticità potrà essere evitata creando nell'area di confine una zona cuscinetto, concentrando ad esempio le previsioni a verde al confine delle due aree, in modo da garantire una distanza sufficiente tra sorgenti e ricettori.
- Ambito 10, comparto di riqualificazione fornace. Adiacenza di un'area di classe II ad una di classe VI (stradale). Va prevista un'area filtro tra le lottizzazioni residenziali e la strada, concentrando ad esempio le previsioni a verde a bordo carreggiata. Ciò dovrebbe inoltre permettere la creazione di spazio adeguato per l'eventuale predisposizione di misure di mitigazione come barriere o, se possibile, dune (con un migliore effetto anche paesaggistico).
- Ambiti 12 e 14, area commerciale ed area residenziale, SS9 – Forlì. Adiacenza di un'area di classe II ad una di classe IV. Va creata nell'area di confine una zona cuscinetto, concentrando ad esempio le previsioni a verde al confine dei due ambiti, in modo da garantire una distanza sufficiente tra sorgenti e ricettori.
- Ambito 13, comparto di riqualificazione Villa Paolucci. Adiacenza di un'area di classe II ad una di classe VI (stradale). Va prevista un'area filtro tra le lottizzazioni residenziali e la strada, concentrando ad esempio le previsioni a verde a bordo carreggiata. Ciò dovrebbe inoltre permettere la creazione di spazio adeguato per l'eventuale predisposizione di misure di mitigazione come barriere o, se possibile, dune (con un migliore effetto anche paesaggistico).

- Ambito 15, comparto di riqualificazione SP37. Adiacenza di un'area di classe II a due aree di classe VI una di fatto ed una di progetto, entrambe di natura stradale. Va prevista un'area filtro tra le lottizzazioni residenziali e la strada, concentrando ad esempio le previsioni a verde a bordo carreggiata. Ciò dovrebbe inoltre permettere la creazione di spazio adeguato per l'eventuale predisposizione di misure di mitigazione come barriere o, se possibile, dune (con un migliore effetto anche paesaggistico). Per quanto riguarda la strada in progetto, potrebbe essere previsto l'impiego di asfalto fonoassorbente.

### 1.3. Zone particolari

#### 1.3.1. Aree adibite a manifestazioni temporanee

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 11 della Legge Regionale 15/01, il Comune può rilasciare l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 447/95, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

I valori limite sono definiti sul territorio dalla classificazione acustica presentata.

Tale deroga è ammessa relativamente alla seguente area:

- Centro storico di Forlimpopoli, sugli assi: Via Saffi, Piazza Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele comprese Piazza Pompilio e Piazza Trieste, Corso Costa, Area della Chiesa di S.Ruffillo.




Fig. 1 Aree adibite a manifestazioni temporanee nel Comune di Forlimpopoli

Quest'area è caratterizzata da una ben precisa classificazione acustica. Il tipo di attività da svolgervi (ovvero la sua potenziale rumorosità in relazione all'impiego di macchinari o impianti rumorosi) determina, in relazione alla classificazione, la necessità di una autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività stessa.

Oltre a ciò le attività sopra definite devono comunque, se rientranti nei casi specifici previsti, rispettare quanto riportato al paragrafo 2.1.3 delle presenti norme tecniche, e tutte le disposizioni di legge vigenti.

Per queste aree è prevista la deroga ai limiti di rumorosità.

Il Sindaco può autorizzare deroghe, su conforme parere dell'ARPA, ai limiti di accettabilità del rumore, all'orario ed ai periodi di svolgimento delle singole manifestazioni in relazione alle caratteristiche della zona in cui si svolge l'attività specifica.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto dopo che il tecnico competente abbia verificato l'impossibilità di rispettare i limiti di legge nonostante la realizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica adottabili.

Le richieste di autorizzazione in deroga dovranno essere accompagnate da una Relazione di Impatto Acustico redatta secondo i criteri di carattere generale di cui all'Allegato 2 del suddetto Regolamento.

#### **1.4. *Obblighi delle aziende***

In conformità a quanto previsto dall'art.9 della Legge Regionale 9 Maggio 2001 n. 15 della Regione Emilia Romagna che ha fornito le disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico e le prime indicazioni per il risanamento dell'ambiente esterno ed abitativo, per quanto riguarda le aziende, è previsto l'obbligo di procedere alla verifica del rispetto dei limiti ed alla eventuale predisposizione di un piano di risanamento acustico, entro sei mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica comunale. Il piano di risanamento deve quindi essere attuato entro ventiquattro mesi dalla presentazione del piano stesso.

Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni.

In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento, l'impresa può presentare al sindaco, prima della scadenza dei ventiquattro mesi, richiesta di proroga del termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.



## 2. CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

### 2.1. *Normativa specifica di riferimento*

#### 2.1.1. Impianti a ciclo produttivo continuo

Per gli impianti a ciclo continuo, ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali (classe VI), o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, si applica il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 11.12.1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Per impianto a ciclo produttivo continuo si intende un impianto in cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericoli di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

In conformità a quanto stabilito dal Decreto oltre al rispetto dei limiti di immissione, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti all'applicazione del criterio differenziale, quando non sono rispettati i valori limite di immissione.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo il 20.03.1997, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio del Permesso di costruire.

#### 2.1.2. Requisiti acustici passivi degli edifici

Per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli edifici, in attuazione dell'art. 3 comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, viene assunto il **DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"**.

Il Decreto stabilisce che gli **indici di valutazione** che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- ⇒ indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti ( $R_w$ ) (da calcolare secondo la norma UNI 8270: 1987, Parte 7<sup>^</sup>, par. 5.1);
- ⇒ indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ( $D_{2m,nT,w}$ ) (da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto);
- ⇒ indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ( $L_{n,w}$ ) (da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270: 1987, Parte 7<sup>^</sup>, par. 5.2).

Vengono inoltre stabiliti i limiti prodotti dagli **impianti tecnologici** a servizio dell'edificio:

- ⇒ 35 dB(A)  $L_{Amax}$  con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- ⇒ 25 dB(A)  $L_{Aeq}$  per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella e: classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2, DPCM 05.12.97)

Categorie di cui alla Tabella A	Parametri				
	$R_w$ (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{ASmax}$	$L_{Aeq}$
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Tabella f: requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici (art. 3, DPCM 05.12.97)

Note

(\*) Valori di  $R_w$  riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

**2.1.3. Attività temporanee e cantieri**

Va recepita la **Delibera** della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 45 emanata in data 21 gennaio 2002 recante i “**Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività**” in attuazione dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 15/2001, che definisce gli indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l’impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Al suo interno vengono date disposizioni in materia di:

- ⇒ *Cantieri*
- ⇒ *Attività agricole*
- ⇒ *Manifestazioni*
- ⇒ *Particolari sorgenti sonore*

In seguito a questa delibera, ARPA ha proposto un “REGOLAMENTO COMUNALE TIPO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE” che integra gli indirizzi regionali nell’esposizione che segue.

### **Cantieri**

Nella sezione dedicata all’attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili si specifica che, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati in Tabella f è oggetto di preventiva comunicazione, corredata da documentazione tecnica semplificata, da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell’inizio dell’attività, con applicazione del principio del silenzio-assenso.

I cantieri che non fossero in grado di rispettare, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, i limiti ed orari individuati in Tabella f, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, corredata da documentazione tecnica dettagliata redatta, quando la complessità e la rilevanza dell’opera lo renda necessario, da un tecnico competente in acustica ambientale. Può essere richiesta una valutazione d’impatto acustico. L’autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo sportello unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA

<b>Attività</b>	<b>Orario di lavoro</b>	<b>Limiti acustici</b>	<b>Tempo di misura</b>	<b>Ubicazione della misura</b>
Normali attività di cantieri edili, stradali e simili	7.00- 20.00	valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica	≥ 10 min	In facciata agli edifici con ambienti abitativi.
Attività e lavorazioni di cantiere disturbanti	8.00-13.00, 15.00-19.00	70 dBA	≥ 10 min	In facciata agli edifici con ambienti abitativi.
Normali attività di cantiere per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati	7.00-20.00	65 dBA	≥ 10 min	Nell'ambiente disturbato a finestre chiuse

Tabella g: Prescrizioni e limiti previsti dalla Delibera Regionale del 21 gennaio 2002 in materia di cantieri

Nel caso di cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria le persone potenzialmente disturbate devono essere avvisate su tempi e modi di esercizio, su data inizio e fine lavori.

Non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa per le componenti impulsive e tonali. In caso di cantieri edili o stradali finalizzati ad attività urgenti di ripristino dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (condotte fognarie, linee telefoniche ed elettriche, gas, acqua...) o in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla Delibera. Infine, nel caso in cui i cantieri vengano a trovarsi in aree particolarmente protette possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia per quanto riguarda i livelli di rumore emesso, sia per quanto riguarda gli orari da osservare.

### **Attività agricole**

Le attività agricole che hanno carattere di temporaneità e stagionalità, se i macchinari utilizzati rispettano le normative tecniche di omologazione, non necessitano di particolare autorizzazione o di comunicazione di inizio attività.

### **Manifestazioni**

La Delibera in oggetto regola le manifestazioni a carattere temporaneo cioè i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo permanente nello stesso sito.

I comuni devono individuare delle aree da destinarsi a tali manifestazioni ai sensi dell'art.4 comma 1, lett.a) della L. 447/95. Tali manifestazioni devono comunque rispettare il limite di 108 dBA  $L_{asmax}$  da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

La Delibera fornisce inoltre delle indicazioni circa la durata degli eventi e il numero di giornate massime previste che non costituiscono un vincolo e che possono pertanto essere modificate ed adattate a seconda delle esigenze dall'amministrazione comunale stessa (Tab g).

All'esterno delle aree preventivamente destinate dall'amministrazione comunale ad attività temporanee, occorre che si rispettino i limiti di emissione sonora e di durata, indicati nella Tab. h:

Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max di giorni per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite orario	Limite per pubblico (LASmax)
Concerti all'aperto	>1000	4h	3 (non consecutivi)	95	100	23	108
Concerti al chiuso (nelle strutture dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	>1000	4h	10	70	75	23	108
Concerti all'aperto	>200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23	108
Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
Attività musicali all'aperto quali ad es. piano bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti,...)	>200	4h	16	70	75	23.30	108

Tab. g: Prescrizioni e limiti previsti dalla Delibera Regionale del 21 gennaio 2002 in materia di manifestazioni in aree individuate dall'amministrazione comunale

Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max di giorni per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite orario	Limite per pubblico (LASmax)
Cat. 1: Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 (non consecutivi)	98	100	23	108
Cat. 2: Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	10	70	75	23	108
Cat. 3: Concerti all'aperto	> 200	4h	6 (non consecutivi)	85	90	23	108
Cat. 4: Discoteche e similari all'aperto	> 200	4h	16 (non consecutivi)	70	75	23.30	108
Cat. 5: Attività musicali all'aperto (quali ad esempio piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)	< 200	4h	16	70	75	23.30	108

Tab. h: Prescrizioni e limiti previsti dalla Delibera Regionale del 21 gennaio 2002 in materia di manifestazioni in aree diverse

E'obbligatorio per lo svolgimento di tali manifestazioni, richiedere l'autorizzazione allo Sportello Unico almeno 45 gg. prima del loro inizio. Tale domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica. Se dopo 30 gg. dalla presentazione della domanda non viene espresso parere, vale il principio del silenzio assenso.

Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i limiti indicati nella Delibera per motivi eccezionali e documentabili, è possibile chiedere un'autorizzazione in deroga 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere dell'ARPA.

Le manifestazioni previste in aree particolarmente protette devono essere autorizzate in maniera espressa.

#### **Particolari sorgenti sonore**

##### 1. Macchine da giardino:

- ⇒ Orario di utilizzo nei giorni feriali: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

- ⇒ Orario di utilizzo nei giorni festivi e il sabato: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
- 2. Altoparlanti:
  - ⇒ Possono essere utilizzati solo nei giorni feriali e nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
- 3. Cannoncini antistorno
  - ⇒ Fascia oraria di utilizzo: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo  $\geq$  3 minuti
  - ⇒ Ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore ai 100m
- 4. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine
  - ⇒ Fascia oraria di utilizzo: divieto di impiego dalle ore 23.00 alle ore 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine
  - ⇒ Ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai ad una distanza inferiore ai 200m dalle abitazioni, escluse quelle dei fruitori del servizio
  - ⇒ Periodo di utilizzo: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno

## **2.2. La documentazione di previsione d'impatto acustico**

La legislazione in materia d'impatto acustico è regolamentata in primo luogo dall' art.8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ed i criteri per la predisposizione della documentazione in merito sono definiti dall' art. 10 della Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 e dalla Direttiva Regionale 673/2004.

Il Comune deve richiedere tale documentazione allegata alle seguenti domande di rilascio:

- ⇒ **permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;**
- ⇒ **altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto precedente;**
- ⇒ **qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.**

Per attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti del flusso di traffico, si prevedono delle modalità semplificate per la documentazione d'impatto acustico.

Inoltre ove non espressamente richiesto dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale, il Comune deve richiedere la documentazione d'impatto acustico relativa oltre che alla realizzazione ex novo, anche qualsiasi modifica o potenziamento delle seguenti opere:

- ⇒ **aeroporti, aviosuperfici, eliporti**
- ⇒ **strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni**
- ⇒ **discoteche**
- ⇒ **circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi**
- ⇒ **impianti sportivi e ricreativi**
- ⇒ **ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia**

Le modifiche di trasformazione o ampliamento di imprese soggette a sistema di certificazione ambientale, devono fornire una documentazione in merito corrispondente a quella prevista dal sistema di certificazione stesso se questa rispetta i criteri fissati dalla Regione.

La documentazione di previsione di impatto acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Tale documentazione deve contenere:

- Planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997.;
- nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
- la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
- le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
- le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
- la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;
- la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in



modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L.n. 447/1995.

### **2.3. La documentazione sul clima acustico**

La legislazione in materia di clima acustico è regolamentata in primo luogo dall' art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ed i criteri per la predisposizione della documentazione in merito sono definiti dall' art. 10 della Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 e dalla Direttiva Regionale 673/2004.

Il Comune deve richiedere la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico, al fine di verificare l'idoneità dal punto di vista dell'inquinamento acustico delle aree destinate ad ospitare determinate strutture. In particolare tale documentazione deve essere richiesta in merito alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- ⇒ **scuole e asili nido**
- ⇒ **ospedali**
- ⇒ **case di cura e di riposo**
- ⇒ **parchi pubblici urbani ed extraurbani**
- ⇒ **nuovi insediamenti residenziali prossimi a quelle opere per cui deve essere predisposta la documentazione di previsione d'impatto acustico**

La valutazione previsionale del clima acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.

I contenuti della documentazione sono i medesimi di quelli indicati per la documentazione di previsione di impatto acustico al paragrafo precedente.

La documentazione di valutazione di clima acustico deve essere redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L.n. 447/1995.

### **2.4. La documentazione relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici**

Il Comune deve richiedere la documentazione tecnica che indichi la conformità delle strutture a quanto previsto dal DPCM 05.12.97 inerente alle caratteristiche acustiche dei materiali e componenti utilizzati.

## **2.5. Valutazioni**

Per le valutazioni delle compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai limiti riportati nel punto 1.3 delle presenti norme tecniche e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico o della valutazione previsionale del clima acustico.

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali, per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella valutazione previsionale del clima acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalle classi di riferimento;

è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora:

- sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica;
- sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

## **3. AUTORIZZAZIONI COMUNALI RELATIVE AD ATTIVITÀ PARTICOLARI**

L'art. 11 della Legge Regionale n. 15 del 9 maggio 2001 prevede che il Comune abbia la facoltà di concedere autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi anche in deroga ai limiti fissati dall'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, così come descritto nel paragrafo 2.1.3.

I comuni comunque dovranno garantire almeno il riposo notturno salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

## **4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI**

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L. 447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L.447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione acustica previsionale, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L.447/95.

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 15 del 9/5/2001, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico, previste dalla legge medesima, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 per la mancata presentazione, entro il termine, del Piano di risanamento acustico (art. 9, comma 1, L.R. n. 15/2001);
- pagamento di una somma da € 1.549,37 a € 15.493,70 per il mancato adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale nei termini previsti (art. 9, commi 3 e 4, L.R. n. 15/2001);
- pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 15/2001).

## **5. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

L'aggiornamento della classificazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene, con la procedura prevista dall'art. 3 della L.R. n. 15/2001, contestualmente all'atto dei provvedimenti di approvazione del Piano Operativo Comunale (POC) ed eventuali varianti.